

API TERAMO

Incontro Api Teramo del 5 giugno 2015

Argomento: Ammortizzatori sociali “vecchi” e “nuovi”

=====

1. Ammortizzatori sociali “vecchi”

1.1. Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro

– **Trattamenti di integrazione salariale**

– **Cassa integrazione salariale ordinaria industria** (legge n.164/75)

– **Cassa Integrazione salariale edilizia** (leggi n.77/1963 , n.14/1970, n. 1058/1971 e n.427/1975)

– **Cassa Integrazione agricoltura** (legge n.457/72 e legge n.223 del 23 .7.1991 -artt.14 e 21)

– **Cassa integrazione straordinaria** (legge n.223/91, DPR n.218/2000, legge n.92/12.art.art.16 del dec.legge n.149/123 ,convertito in legge n.13/14)

– **Cassa integrazione in deroga** (decreto interministeriale del 4 agosto 2014 n.83473)

– **Contratti solidarieta’ con cigs** (art. 1 ,comma1 ,della legge n.863/84)

– **Contratti solidarieta’ senza cigs** (art.5 legge n.236/93)

1.2 .Ammortizzatori in caso di disoccupazione involontaria

– **Indennità di mobilità** (legge n.223/91 e legge n.92/12)

– **Trattamento speciale disoccupazione edile** (articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451,)

– **Indennita’ disoccupazione agricola** (articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n.37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

2) Ammortizzatori sociali nuovi ([D. Lgs. 22/15 – Jobs act: ammortizzatori sociali](#))

A) Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)(artt.1/14)

B)Assegno di disoccupazione (ASDI)(art.15)

C)Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)(art.16

D) Contratto di ricollocazione (art.17)

ESAME DEC.LEGVO AMMORTIZZATORI COLLEGATI STATO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTO RICOLLOCAZIONE

Dal 7 marzo 2015, è in vigore il secondo dei decreti delegati di attuazione della legge n.183/2014 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6.3.2015, vale a dire il [Decreto Legislativo , n.22 del 4 marzo 2015](#), riguardante sia il nuovo trattamento di disoccupazione , in sostituzione dall’1.5.2015 di ASPI e MINI ASPI, che la ricollocazione dei disoccupati, in vigore dal 7 marzo 20125 , sprecisando che il medesimo prevede e disciplina le seguenti prestazioni previdenziali :

A) Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)(artt.1/14)

B)Assegno di disoccupazione (ASDI)(art.15)

C)Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) (Art.16)

D) Contratto di ricollocazione (Art.17)

che di seguito vengono esaminate ,evidenziando gli aspetti significativi per ognuna delle stesse

00000000000000000000000000000000

A) Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

1.Da quando si applica

La nuova indennità mensile di disoccupazione, istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, , nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) opererà per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno dal 1 maggio 2015

2.Quale funzione ha

Fornirà una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ,sostituendo le prestazioni di Aspi e Mini Aspi

3.Destinatari

Tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego

4.Lavoratori esclusi

Non sono destinatari dell'indennità in parola:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui al dec.legvo n.165/01 e successive modificazioni;
- b) gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato

5.Condizione e requisiti per i destinatari

Oltre ad aver perduto involontariamente la propria occupazione ed essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a.) essere in stato di disoccupazione ,compresi i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa ed i lavoratori previsti dai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,(Per quanto concere le dimissioni per n. 163 del 20 ottobre 2003)

b)far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c.) far valere 30 giornate effettive di lavoro (per cig ,malattia ed infortunio ved.circolare inps n .94/15 punto 2.2 lett.c)

6.Calcolo e misura NASPI

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.Pertanto ,diversamente da ora,la Naspi sara' d'importo rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale(cioè quella su cui sono stati versati i contributi), dichiarata nei flussi Uniemens

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Laddove la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso ,la Naspi mensile non può superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro

1300

Tale importo massimo e' da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Peraltro , l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione mentre alla stessa non si applica il contributo di cui all'art [26](#) della legge n [Legge n. 41/1986 -](#), pari al 5,84 %

7. Durata Naspi

Per i periodi cadenti tra il 1° maggio 2015 ed il 31.12.2016, l'indennità mensile spetterà per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, escludendo dal computo , ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Invece , per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2017, la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane

8. Presentazione domanda e decorrenza prestazione

La domanda della NASpI va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la stessa spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

9. Condizionalità

A pena di decadenza dalla prestazione , l'erogazione richiede il rispetto delle seguenti condizioni :

- a) permanenza dello stato disoccupazione
- b) regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti .

Inoltre il decreto in esame al comma 2 dell'art. 7 dispone che , in base all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, siano introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Infine, risulta stabilito che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui sopra

10. Incentivo all'autoimprenditorialità

Il destinatario della Nuova Aspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, venendo meno il diritto alla contribuzione figurativa ed all'Assegno per il Nucleo Familiare.

A tal fine deve essere prodotta specifica richiesta all'INPS di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa. , che , se avviene con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, comporta che l'importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

In caso di liquidazione anticipata in unica soluzione della Naspi , il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l'importo dell'anticipazione ottenuta.

11. Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

L'instaurazione da parte lavoratore che fruisce della NASpI di un rapporto di lavoro subordinato , il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione

fiscale (attualmente euro 8 mila annui) decade dalla prestazione, fatta eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, che comporta soltanto la sospensione d'ufficio dell'indennità sino alla durata del rapporto di lavoro e comunque non oltre sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del calcolo e misura, nonché della durata della Naspi

Affinché il lavoratore destinatario della NASpI, che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, mantenga l'indennità spettante, è necessario che:

- a) comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto;
- b) il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Peraltro è previsto altresì che in caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui al numero successivo di questa esposizione, relativo alla prestazione di lavoro autonomo e la contribuzione versata è utile ai fini di cui al calcolo, misura e durata della Naspi

Infine è da rimarcare che, nel caso di lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012 (procedura convalida), e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

12. Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
Se il lavoratore in corso di fruizione di NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicarlo all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, subendo la riduzione della NASpI per un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

Infine resta precisato che la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Decadenza Naspi

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni all'Inps
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all'Inps
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti

per la NASpI;

f) violazione delle regole di condizionalità di cui al precedente n.9 della presente esposizione

14. Contribuzione figurativa

1 La contribuzione figurativa spettante per il periodo di fruizione della Naspi è rapportata alla retribuzione di cui al n.6 della presente esposizione, mentre per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1 gennaio 2016, è rapportata sempre alla retribuzione di cui al n.6, ma entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato come specificato dalla normativa

15. Misura dell'indennità per lavoratori settore artistico assicurati dal 1 gennaio 2015

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori, ricordando che il decreto di Mlps del 18 febbraio 2014 ha determinato la percentuale di erogazione dell'Aspi a detti lavoratori in misura pari al 40% nel 2014 e al 60% nel 2015, che, quindi, si applicherà, in base a quanto sopra disposto dall'1.1.2015 al 30.4.2015

16. Disposizione di rinvio agli istituti in vigore

Resta inteso che alla Nuova Aspi si applicheranno le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili

L'INPS ha fornito istruzioni operative sulla Naspi con la [Circolare n. 94 del 12-05-2015](#)

B) Assegno di disoccupazione (ASDI)

1. Da quando sarà applicato

Questa nuova indennità avrà applicazione dall'1.5.2015 in via sperimentale soltanto nel 2015

2. Funzione

Fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata senza trovare occupazione e versino in condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l'intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell'operare del meccanismo di cui all'ultimo periodo dell'art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo apposito.

3. Durata

L'ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, che, se non superiore alla misura dell'assegno sociale, (pari nel 2014 ad euro mensili a 447,61 ed annuali a € 5.818,93) è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, .

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell'occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

Il sostegno economico è condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- 1).la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all'ISEE, ai soli fini dell'accesso all'ASDI, è sottratto l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;**
- 2).l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso nel caso che le risorse previste ,pari a 300 milioni di euro,si rivelino insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;**
- 3).gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;**
- 4).i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell'ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell'ASDI al venir meno della condizione di povertà;**
- 5).le caratteristiche del progetto personalizzato;**
- 6).il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;**
- 7).i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;**
- 8).il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;**
- 9).le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;**
- 10).l'individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;**
- 11).le residue modalità attuative del programma.**

All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

C)Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)

1.Quando operera'

In via sperimentale, operera' per i nuovi eventi di disoccupazione intervenuti da gennaio a dicembre 2015

2.Soggetti destinatari

Collaboratori coordinati e continuativi ,anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione .

3.Requisiti dei destinatari

. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2. b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento
3. c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di co.co.co di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

4. Calcolo e misura indennità'

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile è pari al 75 per cento dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

A partire dal primo giorno del quarto mese di erogazione, l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.

5. Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro, al predetto evento.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La richiesta della DIS -COLL è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Condizione per ricevere l' indennità'

.L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

7. Prestazioni lavoro dipendente / autonomo e DIS-COLL

In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.

L'Inps ha fornito istruzioni operative sulla DIS-Coll con [Circolare n. 83 del 27-04-2015 – Inps](#)

D) Contratto di ricollocazione

1. Fondo politiche attive ricollocazione disoccupati

È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

2. Lavoratori destinatari contratto ricollocazione

Il lavoratore in stato di disoccupazione ex D.LVO N.181/00, ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione

3. Condizione per ricevere voucher ricollocazione

Il lavoratore deve effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità ai sensi del decreto

legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per il lavoro

4. Sottoscrizione contratto ricollocazione

Presentando il *voucher* a una Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere il contratto di ricollocazione, che determina

- a) il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell'agenzia per il lavoro
- b) il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi

occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico
c) il dovere del Lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

5. Ammontare voucher ricollocazione

A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati. L'ammontare del *voucher* è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto

6. Decadenza

Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del decreto o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

7. Rifinanziamento Fondo per ricollocazione

All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota ,parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014 .